



Tommaso Morandi  
NOTAIO

Repertorio n.932

Raccolta n.639

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di marzo

22-03-2022

in Firenze, Via Masaccio n.17.

Davanti a me Dottor TOMMASO MORANDI, Notaio in Firenze iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

**È PRESENTE**

-SIENI Virgilio, danzatore e coreografo, nato a Firenze il 26 gennaio 1957, cod.fisc.SNI VGL 57A26 D612X, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di cui *infra*, in proprio e quale Presidente della Associazione "**Centro Nazionale di Produzione della danza Virgilio Sieni**", con sede a Firenze, Via Santa Maria nn.23/25 c/o CANGO Cantieri Goldonetta, codice fiscale 94036280488 e numero di partita IVA 04354260483, associazione riconosciuta iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Firenze al n.827 con Decreto prot.fasc. n.3961/2021.

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo come afferma nella sua qualità di Presidente di detta Associazione mi chiede di ricevere il verbale della stessa riunitasi in questo luogo, giorno e apertasi alle ore quindici e trentacinque minuti per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) *Discussione e approvazione delle modifiche statutarie con atto notarile anche in ordine alla istituzione dell'organo del Direttore e dei limiti temporali della durata dei membri degli organi in armonia con quanto disciplinato dai decreti ministeriali del Ministero della Cultura con particolare riferimento ai Centri di rilevante interesse nell'ambito della danza;*
- 2) *Eventuali e varie.*

A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dello Statuto sociale e comunque, per elezione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea, il costituito Presidente il quale

**ACCERTA**

-che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, con comunicazione inviata agli associati in data 07 marzo 2022;

-che sono presenti tutti i soci dell'Associazione e precisamente:

\*esso medesimo Presidente, come sopra generalizzato;

\*Cristina Sieni, nata a Firenze il 06 gennaio 1956, residente in Firenze, Via Luigi Gordigiani n.30, cod.fisc. SNI CST 56A46 D612K;

\*Daniela Giuliano, nata a Catania il 05 maggio 1963, residente in Firenze, Piazza Beccaria n. 1, cod.fisc. GLN DNL 63E45 C351I;

-l'identità e la legittimazione dei presenti;

**CONSTATA**

che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare su quanto posto al sopraindicato ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Presidente dell'Associazione il quale, autorizzato all'unanimità dei presenti alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno, illustra le ragioni che hanno determinato la necessità di procedere con alcune modifiche all'attuale Statuto, al fine di presentare domanda per riconoscimento quale "Centro di rilevante interesse nell'ambito della Danza" e, così, beneficiare dell'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.

REGISTRATO a Firenze

in data 23/03/2022

al n. 11744 serie 1T



TOMMASO MORANDI  
 NOTAIO  
 EMPOLI - VIALE SAN MARTINO, 14 - TEL. 0571.79637 - tmorandi@notariato.it - www.notaiomorandi.it

163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al Decreto Ministeriale 27 luglio 2017 e s.m.i..

Al riguardo, pertanto, illustra la necessità di modificare alcuni articoli dell'attuale Statuto con particolare riferimento alla durata degli organi statutari, la quale -in conformità a quanto previsto dall'art.25<sup>ter</sup> della predetta normativa- non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, con la precisazione che i soggetti nominati a ricoprire le dette cariche potranno essere confermati per non più di una volta. Al riguardo, inoltre, rappresenta la necessità di introdurre la figura del Direttore del Centro -la cui carica dovrà avere i medesimi limiti temporali anzidetti- scelto tra persone di comprovata esperienza nell'ambito delle manifestazioni e degli eventi artistici-culturali che, oltre a coordinare le attività dell'Associazione possa, conformemente al citato Decreto Ministeriale e s.m.i., effettuare ogni anno prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte, ovvero rappresentare in tournée in Italia e all'estero eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni. Dopo breve discussione l'assemblea, col voto unanime dei presenti, espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

#### DELIBERA

**I)** di modificare la durata degli organi statutari a non meno di tre e non più di cinque anni con possibilità di riconfermarli una sola volta e, pertanto, di modificare gli artt.9, 10, e 14 dello Statuto;

**II)** di introdurre la figura del Direttore all'art.13 dello Statuto che andrà ad assumere il seguente tenore letterale, con conseguente modifica della numerazione dei successivi articoli, e precisamente:

#### "DIRETTORE

##### Art. 13

13.1. Il Direttore, nominato fra le persone di comprovata esperienza nell'ambito delle manifestazioni ed eventi artistici e culturali, resta in carica per un periodo compreso da un minimo di tre anni a un massimo di cinque anni e potrà essere riconfermato una sola volta, nei limiti temporali anzidetti.

13.2. Il Direttore coordina le attività dell'Associazione nel rispetto dei programmi artistici annuali e pluriennali da lui proposti e approvati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, se insediato, e nei limiti delle deleghe ad esso conferite dagli altri organi dell'Associazione anche al momento dell'insediamento.

13.3. Il Direttore potrà, nel caso di deleghe espresse al medesimo conferite, firmare gli atti e i contratti dell'Associazione, conformemente al precedente art.9.

13.4. Il Direttore, fino a quando sarà in vigore il relativo limite ministeriale e comunque sempre nel rispetto degli eventuali futuri limiti, potrà effettuare ogni anno tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni potranno essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia ed all'estero senza alcuna limitazione.

13.5. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e, se insediato, del Consiglio di Amministrazione."

In virtù di quanto deliberato, nel prendere atto del verbale dell'assemblea degli associati, in data 28 gennaio 2022, conferma alla carica di Direttore e Presidente il signor Virgilio Sieni, come sopra generalizzato, fino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette), con possibilità di riconferma, nei limiti della vigente normativa il quale dichiara di accettare le cariche come sopra ribadite, dichiarando di non versare in alcuna causa di incompatibilità con l'assunzione delle stesse;

**III)** di conferire al legale rappresentante dell'Organo Amministrativo, ogni più ampio potere per l'esecuzione di quanto sopra deliberato.


Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e quaranta minuti.

Indi, il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto nella versione aggiornata che, previa lettura da me Notaio datane al componente limitatamente agli articoli come sopra modificati, essendo stato dispensato per la restante parte, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Le spese del presente atto e conseguenti cedono interamente a carico dell'Associazione.

Di questo atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me a mano su fogli due per facciate sei sin qui, io Notaio ho dato lettura al componente che lo conferma e con me sottoscrive alle ore sedici e quarantacinque minuti.

F.to: Virgilio Sieni - Tommaso Morandi Notaio. Vi è il sigillo.



## STATUTO

### Associazione Culturale

#### "CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE DELLA DANZA VIRGILIO SIENI" DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

##### Art. 1

1.1. È costituita l'Associazione culturale denominata "Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni", di seguito, anche in breve "Centro", con sede legale in Firenze e ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà modificare la propria sede all'interno del Comune di Firenze senza procedere a modifiche statutarie, nonché istituire sedi secondarie e amministrative. Diversamente, nel caso in cui si modifichi la sede fuori dal Comune di Firenze, si dovrà procedere alla modifica statutaria.

#### OGGETTO SOCIALE

##### Art. 2

2.1. Il Centro è un'Associazione senza scopo di lucro, nemmeno indiretto, le cui finalità di utilità sociale hanno per oggetto:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2.2. Nel perseguire tali finalità l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- di danza e si propone, nascendo dall'esperienza pluriennale del coreografo Virgilio Sieni, di sviluppare un'attività altamente qualificata nel campo della ricerca coreografica;
- di ricerca e di produzione autonoma e/o collaborazione con altri organismi pubblici o privati di spettacoli, singoli eventi teatrali e spettacoli di danza, curandone direttamente o indirettamente la gestione organizzativa;
- di promozione e di organizzazione di un'attività didattica e formativa sia di carattere permanente sia articolata in iniziative particolari di laboratori coreografici, stage, corsi, seminari e manifestazioni varie allo scopo di diffondere la conoscenza e la pratica dei più vari linguaggi del corpo e delle tecniche della danza contemporanea;
- di produzione e di realizzazione autonoma -e/o in collaborazione con enti pubblici e privati- di supporti digitali, video, documentari, stampati, mostre, dischi, supporti audio, materiale pubblicitario vario;
- di collaborazione con organismi pubblici e privati per iniziative culturali di qualsiasi genere;
- di promozione e di sviluppo di contatti e scambi culturali con analoghe organizzazioni italiane ed estere, con l'eventuale adesione anche ad organizzazioni nazionali e internazionali, impegnate nella promozione delle attività di danza e di teatro;
- di abilitazione e di riabilitazione attraverso la danza, rivolta a soggetti con svantaggio fisico, psichico e/o sensoriale, attraverso corsi di formazione organizzati con mezzi propri od in collaborazione con altri Enti e/o Istituzioni.

2.3. L'Associazione potrà promuovere ogni attività strumentale al raggiungimento dei propri fini, sia direttamente, sia attraverso la partecipazione in attività promosse o sostenute da terzi.

2.4. Tutte le attività saranno svolte senza finalità commerciali. Laddove alcune di esse risultassero avere natura commerciale, anche per presunzione di legge, le medesime saranno comunque svolte in via occasionale e non prevalente.

#### PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

##### Art. 3



3.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.

3.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi liberali degli associati o di società, enti e persone fisiche estranei all'Associazione;
- ogni altro genere di contributi, quali contributi statali, regionali, ecc.;
- eventuali proventi della gestione e dagli utili che dovessero derivare dalle attività svolte dall'Associazione secondo quanto previsto dal precedente art. 2;
- quote sociali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

3.3. L'Associazione dovrà preventivare la propria attività nei limiti delle entrate istituzionali garantite e comunque nei limiti di un'oculata gestione del proprio patrimonio.

3.4. Durante la vita dell'Associazione, in virtù del fatto che questa non ha fini di lucro, non potranno essere distribuiti agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, né ad altri componenti degli organi sociali, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, che derivino dalle attività previste all'art. 2, strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione, né fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 4

4.1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

4.2. Il Presidente dell'Associazione predisponde il rendiconto economico-finanziario consuntivo che dovrà sottoporre, entro il 31(trentuno) maggio di ciascun anno, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

### ASSOCIATI

#### Art. 5

5.1. Gli associati sono coloro che hanno promosso e proceduto alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone il relativo atto o comunque coloro che, avendone espresso volontà, siano come tali indicati nell'atto costitutivo ovvero coloro che sono stati o che verranno ammessi dopo la costituzione.

5.2. Tutti gli associati regolarmente iscritti hanno diritto di voto in Assemblea.

5.3. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, le associazioni e altri enti senza scopo di lucro che intendano contribuire al raggiungimento dei fini di utilità sociale previsti nel presente statuto facendone espressa domanda al Consiglio Direttivo, se insediato. In particolare coloro che intendono fare domanda per diventare soci dell'Associazione devono per iscritto indicare le loro generalità e dichiarare di aver letto lo statuto e di obbligarsi a rispettarlo in ogni sua parte nonché dichiarare, in caso di accoglimento della domanda di adesione, di rispettare i regolamenti e le delibere sociali. Il Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di mancata nomina, l'Assemblea delibererà entro sessanta giorni dalla domanda. La delibera di accoglimento o meno dovrà essere congruamente motivata e comunicata entro ulteriori sessanta giorni all'interessato.

#### Art. 6

6.1. Tutti gli associati sono obbligati a rispettare le norme contenute nel presente Statuto, nei regolamenti e nelle delibere sociali, nonché a pagare le quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo, se insediato.

6.2. La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per morte, estinzione, re-

cesso o esclusione.

6.3. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

6.4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, se costituito, e ha effetto -in ossequio al principio della non temporaneità della partecipazione alla vita associativa- dallo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima di tale momento.

6.5. L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, se costituito, purché ricorrano gravi motivi.

6.6. Gli associati, che abbiano esercitato il diritto di recesso o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere gli eventuali contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 7

7.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo, se nominato dall'Assemblea con le modalità e i termini di cui al successivo art. 10;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Sindaco Revisore.

7.2. Le cariche sociali sono gratuite.

## ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

### Art. 8

8.1. L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati.

8.2. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea conferendo specifica delega scritta ad altro associato.

8.3. L'Assemblea, sovrana, è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- nomina del Presidente;
- nomina, se del caso, e revoca del Consiglio Direttivo;
- nomina del Direttore;
- nomina del Sindaco Revisore;
- discute e delibera l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, sulla relazione del Presidente, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- modifica lo Statuto;
- scioglie l'Associazione e devolve il patrimonio nei termini di legge;
- quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto ed in particolare tutte quelle funzioni previste dal Consiglio Direttivo, laddove non sia stato nominato.

8.4. L'Assemblea deve essere convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due associati.

8.5. L'Assemblea si convoca mediante comunicazione scritta inviata a ciascun associato, con qualsiasi forma anche a mezzo posta elettronica non certificata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8.6. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di associati che rappresentino la maggioranza assoluta, ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

8.7. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo i casi di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per i quali sono previsti la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioran-

za dei presenti: per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è previsto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

8.8. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si svolgano per teleconferenza nonché per videoconferenza, ma a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che essi siano in grado di seguire in forma effettiva la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter avere accesso, tempestivamente, ad eventuale documentazione prodotta in Assemblea. In tali ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente

8.9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Di ogni riunione viene redatto il relativo verbale su apposito libro. Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente. Ciascun associato che ne faccia richiesta ha diritto di ottenere copia della documentazione di cui al presente comma.

### PRESIDENTE

#### Art. 9

9.1. Il Presidente dell'Associazione viene nominato dall'Assemblea degli Associati e fa parte di diritto del Consiglio Direttivo se insediato e resta in carica per un minimo di tre anni fino ad un massimo di cinque, salvo revoca, ed è rinnovabile nei limiti temporali anzidetti, una sola volta.

9.2. Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- rappresentare legalmente l'Associazione;
- gestire l'ordinaria attività dell'Associazione con facoltà di esercitare tutti i poteri connessi o necessari a tale attività;
- stare in giudizio;
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, se insediato;
- vigilare sull'applicazione dello Statuto;
- firmare gli atti e i contratti dell'Associazione,
- fermo rimanendo la concorrente competenza, per le espresse deleghe eventualmente conferite, al Direttore;
- esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo, se insediato;
- predisporre il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

9.3. In caso di urgenza il Presidente potrà provvedere ad adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, se insediato, limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva al compimento dell'atto medesimo, se insediato, altrimenti, con i medesimi tempi e modalità, dall'Assemblea.

9.4. In caso di assenza, o impedimento, il Presidente delegherà di volta in volta le proprie funzioni ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo, se insediato, altrimenti al socio più anziano.

9.5. In caso di cessazione della carica del Presidente, per dimissioni o per altri motivi, l'Assemblea dovrà provvedere a nominare un sostituto entro quarantacinque giorni.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art. 10

10.1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può essere eventualmente nominato dall'Assemblea se il numero dei soci non supera il numero di sette. Laddove il numero dei soci sia superiore al numero di sette l'Assemblea dovrà nominare il Consi-

glio Direttivo entro 90 (novanta) giorni dal superamento di detta soglia. Se nominato, il Consiglio direttivo sarà composto da un numero di membri, compreso il Presidente che ne fa parte di diritto, da un minimo di tre a un massimo di cinque, scelti tra soggetti anche diversi dagli associati, e durerà in carica per un minimo di tre anni fino ad un massimo di cinque, salvo revoca o dimissioni, e conformemente a quanto indicato al successivo punto 10.3.

10.2. In caso di cessazione della carica, per qualunque motivo, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dovrà entro sessanta giorni provvedere a nominare un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.

10.3. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili una sola volta, con gli stessi termini di cui al punto 10.1.

#### **Art. 11**

11.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno su invito del Presidente trasmesso mediante comunicazione scritta con qualsiasi forma anche mezzo posta elettronica non certificata, inviata almeno dieci giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno quattro giorni prima.

11.2. Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza almeno della metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti, purché non inferiore a due.

11.3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si svolgano per teleconferenza nonché per videoconferenza, ma a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che essi siano in grado di seguire in forma effettiva la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di potere avere accesso, tempestivamente, ad eventuale documentazione prodotta in Consiglio. In tali ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

11.4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti con la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

11.5. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto il relativo verbale su apposito libro. Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente.

11.6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da colui che, in sua assenza o impedimento, sarà dal medesimo delegato.

#### **Art. 12**

12.1. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- redige i programmi di attività previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- delibera l'ammissione dei nuovi associati e provvede all'esclusione dei soci in presenza di gravi motivi ovvero riceve, per accoglierle, le dichiarazioni di recesso da parte dei soci che lo richiedano;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali annue fissando i termini e le modalità di pagamento;
- autorizza o delega il Presidente e/o il Direttore al compimento di qualsiasi atto di gestione;
- provvede ad ogni altro compito delegatogli dall'Assemblea.

#### **DIRETTORE**

#### **Art. 13**

13.1. Il Direttore, nominato fra le persone di comprovata esperienza nell'ambito del-

le manifestazioni ed eventi artistici e culturali, resta in carica per un periodo compreso da un minimo di tre anni a un massimo di cinque anni e potrà essere riconfermato una sola volta, nei limiti temporali anzidetti.

13.2. Il Direttore coordina le attività dell'Associazione nel rispetto dei programmi artistici annuali e pluriennali da lui proposti e approvati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, se insediato, e nei limiti delle deleghe ad esso conferite dagli altri organi dell'Associazione anche al momento dell'insediamento.

13.3. Il Direttore potrà, nel caso di deleghe espresse al medesimo conferite, firmare gli atti e i contratti dell'Associazione, conformemente al precedente art.9.

13.4. Il Direttore, fino a quando sarà in vigore il relativo limite ministeriale e comunque sempre nel rispetto degli eventuali futuri limiti, potrà effettuare ogni anno tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni potranno essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia ed all'estero senza alcuna limitazione.

13.5. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e, se insediato, del Consiglio di Amministrazione.

#### SINDACO REVISORE

##### Art. 14

14.1. L'Assemblea nomina un Sindaco Revisore che sia iscritto nell'elenco ufficiale dei revisori dei conti con facoltà per lo stesso di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, se insediato o, comunque, dell'Assemblea. Il Sindaco Revisore che resta in carica per un periodo compreso tra un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni, salvo revoca o dimissioni, ed è rieleggibile una sola volta, nei limiti temporali anzidetti. Egli dovrà esprimere il proprio parere scritto sul progetto di rendiconto preventivo e sul progetto di rendiconto consuntivo dei singoli esercizi, e metterlo a disposizione degli associati e degli organi previsti nel presente statuto.

#### LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

##### Art. 15

15.1. Per la liquidazione dell'Associazione si rimanda alle norme contenute nel Codice Civile e disposizioni di attuazione, nonché nelle leggi speciali compatibili.

15.2. Il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nei modi previsti dalla legge.

#### NORME APPLICABILI

##### Art. 16

16.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica il Codice Civile, nonché le norme di legge, anche speciale, compatibili.

F.to: Virgilio Sieni - Tommaso Morandi Notaio. Vi è il sigillo.



Copia conforme all'originale, è composta di n. 10 pagine.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Firenze, ventitré marzo duemilaventidue.

